

Capo tecnico di prima classe	24	3,000
Capo tecnico di seconda classe	19	2,500
Capo tecnico di terza classe	16	2,000

(È approvato).

Art. 2.

La ripartizione del personale civile tecnico fra le varie categorie professionali è determinata per decreto reale.

(È approvato).

Art. 3.

L'avanzamento del personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e delle Direzioni di artiglieria ed armamenti ha luogo per categoria; nessun impiegato civile tecnico delle dette Direzioni può mediante promozione, o altrimenti, occupare posti vacanti in altre categorie.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore dal 1° luglio 1908 e gli aumenti derivanti dalle variazioni introdotte negli stipendi assegnati ai vari gradi e classi avranno effetto per metà dalla data suddetta e per l'intero dal 1° luglio 1909.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la maggiore assegnazione di lire 50,000 da inserirsi in aumento alla somma complessiva di spese consolidate per il bilancio della marina, nella misura che sarà riconosciuta necessaria ai sensi del precedente comma.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Le promozioni per anzianità derivanti dalla prima applicazione della presente legge saranno conseguite dagli impiegati, anche se non siano trascorsi i prescritti due anni dall'ultima promozione; coloro però che venissero avvantaggiati dal beneficio di due promozioni per anzianità non possono conseguire la seconda se non dopo trascorso un anno dalla decorrenza della prima.

(È approvato).

Art. 6.

Nella prima attuazione della presente legge è consentito il passaggio di impiegati civili tecnici dall'una all'altra categoria.

I passaggi di cui sopra verranno effettuati prima di far luogo alle promozioni derivanti dal nuovo organico, e gli impiegati prenderanno nella categoria cui vengono trasferiti la sede rispettivamente dovuta alla loro anzianità.

(È approvato).

Art. 7.

Con decreto reale verranno determinate le altre norme transitorie che si renderanno necessarie pel passaggio dall'attuale alla nuova ripartizione dei posti in organico, fra le varie categorie del personale civile tecnico.

(È approvato).

Art. 8.

Quando l'aumento di stipendio spettante per l'esercizio 1908-909 fosse inferiore allo assegno di indennità di residenza derivante dalla legge 3 luglio 1902, n. 148, o all'assegno per decimo sessennale, i quali per l'applicazione della presente legge non dovessero più competere, l'impiegato continuerà a fruire nel detto esercizio 1908-909 e per il medesimo titolo, della differenza fra gli assegni stessi e la quota di miglioramento di stipendio.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni di testo unico delle leggi sul servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 24 marzo 1907, n. 111 e 15 luglio 1907, n. 509.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sul servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 24 marzo 1907, n. 111 e 15 luglio 1907, n. 509.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 1023 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Mi consenta la Camera poche e brevi osservazioni sopra questo disegno di legge che ha notevole importanza per lo sviluppo delle linee telefoniche nel nostro paese.

Una delle principali modifiche del presente disegno di legge, se non forse la più